



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dr.ssa Lia Di Benedetto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 8730/09 R.G. Lavoro

TRA

Volpe Loana, rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Colonnese;

- ricorrente -

E

Officine Barone srl, in persona del legale rapp.n.te pt;

- convenuta -

DISPOSITIVO

- dichiara nullo il licenziamento intimato in data 24/3/09, con conseguente persistenza del rapporto di lavoro, e condanna la convenuta al pagamento delle retribuzioni (ultima busta paga gennaio 2009: € 540,79 lordi) a decorrere dalla data del licenziamento (24/3/09), oltre accessori, da calcolare ai sensi dell'art. 429 cpc come da Cassazione a S.U. n. 38/01;
- condanna la convenuta al pagamento delle differenze paga, per

N° 3822/10 Sent.

N° 8730/09 R. Gen

N° 26368 Cron.

I x pai!
alt. tess.
e n. t. *1*
conf. all'art. *1*
G. Colonnese
Salerno, 8/10/10
Il cancelliere
[Signature]

[Signature]

complessivi € 4.639,03 oltre accessori ex art. 429 cpc, da calcolare come da Cassazione a S.U. n. 38/01;

- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CAP come per legge.

FATTO

Con ricorso depositato in data 30/11/09, la ricorrente, premesso di avere lavorato per la convenuta dal 15/1/09 con mansioni di segretaria (livello VI del CCNL artigiani metalmeccanici); di essere stata licenziata con telegramma del 24/3/09, senza preavviso e senza motivo; di avere invano chiesto i motivi del recesso e di avere invano proposto impugnativa stragiudiziale; che il recesso era nullo in quanto intimato durante il primo anno di vita del figlio (art. 54 DLgs n. 151/01 come modif. dal DLgs n. 115/03) e illegittimo in quanto, se comminato per motivi disciplinari, non era tuttavia preceduto dalla previa contestazione; che comunque difettavano gli altri presupposti di legge idonei per il licenziamento (cessazione dell'attività produttiva o della prestazione; mancato superamento del periodo di prova); di non avere percepito quanto spettante in ragione della prestazione resa; non avendo avuto esito il tentativo di conciliazione; adiva il Giudice del Lavoro, invocando l'art. 36 Cost. e il CCNL del settore, e chiedeva la declaratoria della nullità e/o illegittimità del licenziamento, con il relativo

risarcimento del danno, nonché la condanna di controparte al pagamento delle spettanze retributive dovute a titolo di differenze paga, 13[^], ferie, permessi, straordinario, preavviso e TFR, oltre accessori e spese.

Il convenuto non si costituiva in giudizio.

Escusso il teste, all'ultima udienza il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti, e il Giudice decideva con lettura contestuale del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'art. 54 DLgs n. 151/01 come modif. dal DLgs n. 115/03, prevede che:

“1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

- b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
- c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
- d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

.....

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo”.

Nel caso di specie in primo luogo risulta “per tabulas” che la ricorrente è stata licenziata in data 24/3/09, e cioè durante il primo anno di vita della figlia (nata in data 29/10/08) in violazione delle disposizioni di cui sopra.

Come evidenziato dalla S.C., poichè il divieto di licenziamento opera oggettivamente in connessione con lo stato di gravidanza, l'onere di rendere edotto il datore di lavoro mediante detta certificazione non condiziona l'operatività del divieto stesso, ma assolve unicamente ad una funzione informativa e probatoria (Cass. sez. lav. n. 2244/06, n. 16189/02, n. 2248/88).

Non occorre inoltre in tal caso l'onere della previa impugnazione in via stragiudiziale entro il termine di decadenza di 60 giorni stabilito dalla legge n. 604/66, mentre il citato termine di 90 giorni previsto per rendere noto al datore di lavoro lo stato di

gravidanza non costituisce un termine di impugnativa del recesso né di decadenza (Cass. sez. lav. n. 4809/97, n. 16505/04).

Il divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza infine opera sempre, a prescindere dalla consistenza occupazionale dell'impresa e dalle dimensioni aziendali (Cass. sez. lav. n. 10591/04, n. 10531/04).

Quanto agli effetti della nullità - che è diversa dalla fattispecie della illegittimità nell'ipotesi prevista dall'art. 18 Sdl - essi consistono nell'obbligo, a carico del datore di lavoro, di riammettere in servizio la lavoratrice e di pagare le retribuzioni dovute sin dalla data di cessazione del rapporto, dovendosi lo stesso considerare come mai interrotto (Cass. sez. lav. n. 426/05, n. 18537/04, n. 10591/04).

Ed invero, dovendosi considerare il recesso privo di effetti risolutivi fin dall'inizio, il rapporto di lavoro deve ritenersi giuridicamente ancora persistente, fino a quando non se ne verifichi una legittima risoluzione (Cass. n. 9549/95).

Gli accessori conseguono di diritto, e vanno calcolati ai sensi dell'art. 429 cpc, secondo il meccanismo stabilito dalla Corte di Cassazione a S.U. nella sentenza n. 38/01.

I profili che precedono assumono rilievo decisivo.

Per mera completezza comunque si osserva che non sussistono i presupposti indicati dal comma 3 della citata norma che autorizzerebbero il recesso, atteso che non si evince da nessun

elemento la prova della cessazione dell'attività produttiva, mentre è pacifico, oltre che documentato in atti, che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a tempo indeterminato.

Parimenti non può giustificarsi la risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova o per motivi disciplinari, come ventilato dalla convenuta nella lettera inviata alla ricorrente in risposta alla richiesta dei motivi del licenziamento.

Infatti, per un verso nel caso di specie il periodo di prova (45 giorni, come indicato nel contratto di lavoro del 14/1/09) era già decorso al momento della irrogazione del licenziamento (24/3/09), mentre per altro verso laddove il licenziamento dovesse ritenersi sorretto da motivi disciplinari, lo stesso resterebbe comunque illegittimo per mancanza della previa contestazione degli addebiti, di cui non vi è prova in giudizio.

Passando alla domanda inerente le differenze retributive, si rammenta che l'applicabilità dell'invocato CCNL di diritto comune non è controversa in giudizio e si evince comunque dalla busta paga prodotta.

Anche le mansioni svolte sono pacifiche, al pari dell'inquadramento già riconosciuto dal datore di lavoro.

Il conteggio, parte integrante del ricorso, è stato poi notificato integralmente alla convenuta unitamente all'atto introduttivo della lite, onde deve ritenersi regolarmente instaurato il

contraddittorio.

Ciò posto, la deposizione testimoniale ha confermato il diritto alle spettanze rivendicate, ivi incluso l'espletamento dello straordinario.

Spettano pertanto alla ricorrente complessivi € 4.639,03 per i titoli azionati.

Gli accessori conseguono di diritto, e vanno calcolati ai sensi dell'art. 429 cpc (rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, nonché interessi legali sul capitale via via rivalutato, come sancito dalla S.C. a S.U. nella sentenza n. 38/2001).

Le spese seguono la soccombenza.

Salerno, 27/9/10.

Il Giudice

Dr.ssa Lia Di Benedetto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 27 SET. 2010